



COMUNE DI
COMO

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

N.R. 76 del 26/11/2021
(Reg. ORDSI)

PG del - COMCOMO

OGGETTO: MISURE A SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DEL DECORO URBANO, DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN RECIPIENTI DI VETRO ALL'INTERNO DELLA - CITTÀ MURATA -, NEI GIARDINI A LAGO ED IN VIA CORRIDONI, IN OCCASIONE DELLA KERMESSE NATALIZIA "COMO CITTA' DEI BALOCCHI" - 28° EDIZIONE, NEI GIORNI 27 - 28 NOVEMBRE 2021, 4 - 5 - 7- 8 - 11 -12 - 18 - 19 - 24 - 25 - 26 - 31 DICEMBRE 2021, 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9 GENNAIO 2022

SETTORE PROPONENTE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE



ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

OGGETTO: MISURE A SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DEL DECORO URBANO, DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN RECIPIENTI DI VETRO ALL'INTERNO DELLA - CITTÀ MURATA -, NEI GIARDINI A LAGO ED IN VIALE CORRIDONI, IN OCCASIONE DELLA KERMESSE NATALIZIA "COMO CITTA' DEI BALOCCHI" - 28° EDIZIONE, NEI GIORNI 27, 28 NOVEMBRE 2021, 4, 5, 7- 8, 11 -12, 18, 19, 24, 25, 26 - 31 DICEMBRE 2021, 1, 2 – 5, 6, 8, 9 GENNAIO 2022.

IL SINDACO

Premesso che: da sabato 27 novembre 2021 e fino giovedì 06 gennaio 2022, con possibilità di proroga a domenica 09 gennaio, il centro storico ed i giardini a lago, saranno interessati da numerosi eventi ed attrazioni previsti dal programma della kermesse – Como città dei Balocchi – 28° edizione, manifestazione che storicamente conduce in città un rilevante numero di turisti e gitanti;

Considerato che: a causa anche del clima di fisiologica eccitazione che potrebbe caratterizzare talune giornate correlato al maggior numero di visitatori della, si possono determinare situazioni di potenziale pericolo per l'ordine pubblico, nonché nocumento alla sicurezza ed al decoro urbano;

Preso atto che: in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi in data 25.11.2021 si conveniva sull'adozione di un' ordinanza sindacale di divieto di vendita per asporto e di consumo di bevande alcoliche in recipienti vetro, nonché stabilente l'esclusiva mescolta e somministrazione di bevande alcoliche in recipienti diversi dal vetro, all'interno della "città murata" delimitata dalle vie di cui alla planimetria allegata (Viale Varese, Viale Cattaneo, Viale Spallino, Viale Battisti, Via Sauro, Via Bertinelli, Lungo Lario Trieste, Via Cairoli, Piazza Volta, Via Grassi, Via Garibaldi), nei giardini a lago ed in Viale Corridoni;

Precisato che: il responsabile del procedimento è individuato nel Commissario Capo Coordinatore di Polizia Locale Luciano Campagnoli;

Città di Como – il SINDACO

Visto il parere positivo di regolarità tecnico-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Dirigente del settore Polizia Locale e Protezione Civile, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Visti:

- L'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- il testo Unico per le Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 773/1931, in particolare gli articoli 8, 9 e 10 ed il relativo Regolamento di Esecuzione;
- il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e s.m.i.;
- il Decreto Ministeriale 18 Maggio 2007, coordinato con le modifiche di cui al D.M. 13 Dicembre 2012 - Ministero dell'Interno "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante";
- il decreto del Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo e ss.mm.ii;
- Circolare Ministeriale n 11001/110(10) del 28 Luglio 2017;
- Circolare Ministeriale n 11001/110(10) del 18 Luglio 2018;
- Circolare del Capo della Polizia n° 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- Circolare del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno 11001/110 (10) del 28.07.2017;
- Circolare del Capo Dipartimento dei VV.FF. n° 11464 del 19.06.2017;
- Circolare del Comandante del Corpo Nazionale dei VV.FF. del 20.07.2017 e prot. 9925;
- Circolare della prefettura di Como del 19.07.2017, protocollo 16009;
- la relazione indicante le misure a garanzie delle condizioni di safety e security predisposta dagli organizzatori ed acquisita agli atti;

ORDINA

Le premesse sono integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

In occasione della kermesse natalizia "COMO CITTA' DEI BALOCCHI" - 28° EDIZIONE, nei giorni 27 – 28 novembre 2021, 4 – 5 – 7- 8 – 11 -12 – 18 – 19 – 24 – 25 – 26 - 31 dicembre 2021, 1 – 2 - 5 – 6 – 8 – 9 gennaio 2022, dalle ore 14:00 alle 24:00

All'interno della "città murata" delimitata dalle vie di cui alla planimetria allegata (Viale Varese, Viale Cattaneo, Viale Spallino, Viale Battisti, Via Sauro, Via Bertinelli, Lungo Lario Trieste, Via Cairoli, Piazza Volta, Via Grassi, Via Garibaldi), nei giardini a lago ed in Viale Corridoni:

- 1) è vietato portare strumenti - oggetti atti ad offendere, di gettare materie imbrattanti o pericolose e di molestare le persone ai sensi dell'art. 151 del Regolamento di Pubblica Sicurezza;
- 2) è fatto divieto, salvo specifica autorizzazione dell'autorità competente, di accendere fuochi, falò o di fare uso di fiamme libere nel corso della manifestazione, nonché di lanciare razzi e petardi, accendere fuochi d'artificio e in genere di effettuare esplosioni od

Città di Como – il SINDACO

- accensioni pericolose. In particolare, è fatto divieto di accendere fiamme libere ovvero di utilizzo di strumenti e/o apparecchi per la combustione;
- 3) è fatto divieto per gli organizzatori, per i pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro, in particolare bottiglie, ovvero per chiunque di introdurli ancorché acquistati altrove. All'interno dei pubblici esercizi (ivi comprese le aree di diretta ed esclusiva pertinenza degli stessi, quali dehors et similia) è consentita la somministrazione in bicchieri e bottiglie di vetro essendo responsabilità degli esercenti stessi vigilare adeguatamente affinché detti bicchieri e contenitori non vengano portati all'esterno di locali ed aree annesse. Più precisamente detti esercenti sono tenuti a versare le bevande, non lasciando comunque le relative bottiglie in disponibilità dei clienti neppure all'interno dei locali;
 - 4) per i pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica anche nell'area ricompresa nel raggio di 150 metri dalla manifestazione è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche;
 - 5) gli esercizi adibiti alla ristorazione potranno somministrare bevande in contenitori e bottiglie di vetro ai propri clienti, purché non si configuri una vendita per asporto che resta vietata;
 - 6) sull'area pubblica è vietato per chiunque consumare bevande alcoliche in recipienti di vetro.

DISPONE

l'inosservanza delle misure, obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza sarà punita, secondo la fattispecie ravvisabile, ai sensi:

1. dell'articolo 650 del codice penale ovvero dell'articolo 17 del regio decreto n° 773 del 18 giugno 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), fatti salvi gli eventuali ed ulteriori reati;
2. dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 25,00 (euro venticinque/00) a euro 500,00 (euro cinquecento/00); pagamento in misura ridotta consentito pari a euro 50,00 (euro cinquanta/00);

DEMANDA

Agli Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Locale e gli Agenti tutti della Forza Pubblica l'incarico di fare osservare la presente ordinanza;

AVVERTE CHE

la presente ordinanza, deroga tutte i provvedimenti comunali eventualmente vigenti che regolano in maniera differente la presente materia, inoltre se ne dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio on.line del Comune di Como nelle forme e nei termini di legge diventando così immediatamente esecutiva.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso:

- al Sig. Prefetto di Como;
- al Sig. Questore della Provincia di Como;

Città di Como – il SINDACO

- al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- agli organizzatori del – Villa Olmo Festival -

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dalla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 così come modificata dal D.Lgs n. 104/2010;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

IL SINDACO
Dott. Mario Landriscina

OGGETTO: MISURE A SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DEL DECORO URBANO, DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN RECIPIENTI DI VETRO ALL'INTERNO DELLA – CITTÀ MURATA -, NEI GIARDINI A LAGO ED IN VIA CORRIDONI, IN OCCASIONE DELLA KERMESSE NATALIZIA “COMO CITTA’ DEI BALOCCHI” - 28° EDIZIONE, NEI GIORNI 27 – 28 NOVEMBRE 2021, 4 – 5 – 7- 8 – 11 -12 – 18 – 19 – 24 – 25 – 26 - 31 DICEMBRE 2021, 1 – 2 - 5 – 6 – 8 – 9 GENNAIO 2022

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Parere favorevole *ex artt.* 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni.

Sede, li 26/11/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Vincenzo Aiello